

ORDINANZA INERENTE L'UTILIZZAZIONE DEL FURGONE BUS

IL MUNICIPIO DI GERRA VERZASCA

vista la risoluzione 2.5.1983 del Consiglio comunale con la quale il Municipio è stato autorizzato a concedere l'utilizzazione del furgone scuola-bus agli Enti pubblici ed alle Società sportive, con l'incarico di allestire un proprio regolamento sull'uso, le condizioni e la tariffa d'utilizzazione;

richiamati gli articoli 192 della Legge organica comunale e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;

ritenuto opportuno allestire un nuovo testo della presente ordinanza contemplante le varie modifiche apportate dall'11.2.1985, data della sua adozione, ad oggi;

con risoluzione no. 2567 del 28.1.1991

d e c i d e :

1. Sono emanate le seguenti disposizioni inerenti l'utilizzazione dello scuola-bus da parte degli Enti pubblici e le Società sportive.
 - A. Possono utilizzare lo scuola bus gli Enti e le Società sportive con sede nel Comune, con riserva di esame da parte del Municipio di ogni singola richiesta.
 - B. L'automezzo potrà essere utilizzato compatibilmente con le necessità e gli impegni assunti dal Comune, previa domanda scritta da inoltrare volta per volta al Municipio, almeno 8 giorni prima della data d'utilizzazione. Per trasporti regolari in determinati giorni o periodi, già in precedenza autorizzati dal Municipio, non sarà necessario inoltrare la richiesta volta per volta.
 - C. Con gli Enti e le Società interessate il Municipio concluderà un accordo scritto indicante eventuali altre condizioni che fossero concluse tra le parti.
 - D. Gli Enti e le Società autorizzate ad utilizzare l'automezzo, dovranno affidare la guida dello stesso ad una o più persone di fiducia, in possesso della licenza di condurre della categoria "B". Al Municipio dovrà essere consegnato l'elenco delle persone citate.
 - E. L'automezzo dovrà essere utilizzato con la massima cura. Gli Enti e le Società che utilizzano l'automezzo sono responsabili, nei confronti del Comune, per danni causati a terzi o all'automezzo e non coperti dall'assicurazione. Essi dovranno pure rifondere al Comune le spese di riparazione per danni o guasti causati da negligenza o cattivo uso dell'automezzo. Inoltre essi dovranno rimborsare al Comune:
 - a) le franchigie previste dal contratto d'assicurazione;
 - b) eventuali riduzioni delle prestazioni assicurative o regressi per colpa grave -sia nell'assicurazione responsabilità civile, nell'assicurazione casco e nell'assicurazione infortuni degli occupanti- avanzate dall'assicurazione nei confronti del Comune;

c) l'aumento dei premi di assicurazione responsabilità civile e casco totale, derivante da eventuali sinistri.

F. Per l'utilizzazione dell'automezzo il Municipio deciderà, caso per caso, l'eventuale partecipazione alle spese di esercizio del veicolo.

2. Le presenti disposizioni entrano in vigore con effetto retroattivo al 1.1.1991.

3. La presente abroga e sostituisce le ordinanze municipali del 12.2.1985 e del 4.7.1989.

4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione di 15 giorni della presente agli albi comunali (dal 30 gennaio al 15 febbraio 1991).

Gerra Piano, 29 gennaio 1991/SB/bus.doc

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Luigi Gnesa

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi